

Civile Ord. Sez. 3 Num. 28841 Anno 2025

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Data pubblicazione: 31/10/2025

**SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

**dott. Franco DE STEFANO**

**dott. Pasquale GIANNITI**

**dott. Cristiano VALLE**

**dott. Augusto TATANGELO**

**dott. Antonella PELLECCIA**

**Presidente**

**Consigliere**

**Consigliere**

**Consigliere relatore**

**Consigliera**

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al numero 20379 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto

**da**

**CVA ENERGIE S.r.l. (C.F.: 01032450072), in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Enrico De Girolamo**

rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Desideri Zanardelli (C.F.: DSD PLA 66T44 H501P) e Nicola Lucariello (C.F.: LCR NCL 70E19 H501H)

**-ricorrente-**

**nei confronti di**

**FERRERO S.p.A. con unico azionista (C.F.: 00934460049), in persona del rappresentante per procura generale Marco Gervasio**

rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Limongi (C.F.: LMN WTR 73A01 Z112L) e Duccio Casciani (C.F.: CSC DCC 80B23 D575Y)

**-controricorrente-**

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 185/2024, pubblicata in data 26 febbraio 2024;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo.

### **Fatti di causa**

Ferrero S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della sua fornitrice dell'energia elettrica, CVA Energie S.r.l., per ottenere il

Oggetto:

**RIPETIZIONE INDEBITO  
ADDIZIONALE  
PROVINCIALE ACCISA  
ENERGIA ELETTRICA**

Ad. 16/10/2025 C.C.

R.G. n. 20379/2024

Rep. \_\_\_\_\_

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rimborso dell'importo di € 152.687,79, che questa le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Aosta, con condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 119.314,15.

La Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione.

Ricorre CVA Energie S.r.l., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Ferrero S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

### **Ragioni della decisione**

**1.** Con il primo motivo del ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2008/118/CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche "CGUE") forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 nonché violazione dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.)».

Con il secondo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in correlato disposto agli artt. 14, 16 comma 3, 53 e 56 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito "TUA"), alla luce della Direttiva 2008/118/CE (in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.)».

I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Il ricorso va rigettato.

Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa

Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità

**2. Il ricorso è rigettato.**

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo i richiesti gravi ed eccezionali motivi a tal fine, per quanto più sopra chiarito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

### **Per questi motivi**

#### **La Corte:**

- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025.

**Il Presidente**

**Franco DE STEFANO**